

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

Provincia di Verona



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE E PERIODICO DEI LOCALI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/02/2025

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – BENEFICIARI ED USO.....	3
ART. 3 – LIMITI.....	3
ART. 4 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE.....	3
ART. 5 – USO PERIODICO ED USO OCCASIONALE.....	4
ART. 6 – USO ESCLUSIVO ED USO CONDIVISO.....	4
ART. 7 – MODALITÀ DI RICHIESTA E CONCESSIONE.....	4
ART. 8 – PAGAMENTO.....	5
ART. 9 – CONCESSIONE GRATUITA.....	5
ART. 10 – CONCESSIONE DEI LOCALI IN CAMPAGNA ELETTORALE.....	5
ART. 11 – RINUNCIA O MODIFICA DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 12 – DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI.....	5
ART. 13 – CONSEGNA DEI LOCALI.....	6
ART. 14 – PRIORITÀ NEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	6
ART. 15 – ONERI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	6
ART. 16 – TARIFFE.....	7
ART. 17 – COMPORTAMENTI VIETATI.....	7
ART. 18 – RESPONSABILITÀ.....	7
ART. 19 – MISURE DI PUBBLICA SICUREZZA.....	8
ART. 20 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE.....	8
ART. 21 – RISARCIMENTO DANNI.....	8
ART. 22 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
ART. 24 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	9
ART. 25 – NORME DI RINVIO.....	9
ART. 26 – ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI.....	9
ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE.....	9

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) e dello Statuto del Comune di Brentino Belluno, disciplina l'organizzazione ed individua i criteri generali per la concessione in uso dei beni immobili comunali nel rispetto di tutti i regolamenti comunali vigenti.
2. I locali potranno essere utilizzati sia separatamente che congiuntamente nell'ambito di un'unica manifestazione, alle condizioni prescritte dal presente regolamento e sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto Comunale "Finalità".

ART. 2 – BENEFICIARI ED USO

1. Possono chiedere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
 - a) associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale;
 - b) gruppi, comitati, partiti rappresentati in Consiglio Comunale o partiti giuridicamente riconosciuti;
 - c) organizzazioni sindacali;
 - d) parrocchie ed organismi presenti all'interno delle stesse;
 - e) istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private;
 - f) enti pubblici;
 - g) associazioni ex combattenti, invalidi civili e del lavoro;
 - h) privati con o senza scopo di lucro per convegni, congressi, riunioni, mostre e simili e per attività di tipo socio-culturale, formativo, ricreativo, sportivo e turistico;
 - i) limitatamente alle sale ambulatoriali, associazioni e privati con o senza scopo di lucro per attività di tipo sanitario e socio-sanitario.
2. Nel caso in cui fossero presentate richieste di uso locali da soggetti non rientranti nel suddetto comma 1, la Giunta Comunale valuterà, a suo insindacabile giudizio, la concedibilità o meno.

ART. 3 – LIMITI

1. L'utilizzo dei locali per attività aventi scopo di lucro è consentito esclusivamente previa valutazione della Giunta Comunale, debitamente motivata, in ordine alla rispondenza di tali attività a finalità di pubblico interesse.
2. Sono in ogni caso escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

ART. 4 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Compete alla Giunta Comunale:
 - a) approvare l'elenco delle tariffe per l'uso dei locali comunali;
 - b) approvare l'elenco degli spazi esistenti e concedibili in uso ai sensi del presente regolamento;
 - c) approvare il modulo di richiesta di concessione di utilizzo dei locali comunali;

- d) deliberare, dandone adeguata motivazione, la concessione in uso per attività aventi scopo di lucro ai sensi dell'art. 3, comma 1;
- e) deliberare, dandone adeguata motivazione, la concessione in uso in esenzione totale nei casi di cui all'art. 9.

ART. 5 – USO PERIODICO ED USO OCCASIONALE

- 1. L'uso periodico si ha quando l'istante chiede l'utilizzo della sala per singole giornate predefinite all'interno di un periodo determinato. L'uso periodico può essere concesso per un periodo non superiore ad un anno.
- 2. L'uso occasionale si ha quando l'istante chiede l'utilizzo della sala per una o più determinate date.

ART. 6 – USO ESCLUSIVO ED USO CONDIVISO

- 1. L'uso esclusivo si ha quando la sala viene data in utilizzo periodico od occasionale ad un unico soggetto.
- 2. L'uso condiviso si ha quando la sala viene data, con la medesima autorizzazione, in utilizzo periodico od occasionale a più soggetti.

ART. 7 – MODALITÀ DI RICHIESTA E CONCESSIONE

- 1. L'uso dei locali viene richiesto a mezzo di apposita domanda, presentata attraverso servizi online attivati dall'Ente, accessibili mediante l'utilizzo di identità digitale, o tramite l'invio del modulo di richiesta di concessione approvato dalla Giunta Comunale, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto istante.
- 2. Nella domanda devono essere riportati:
 - a) i dati del soggetto richiedente e del legale rappresentante firmatario;
 - b) la natura del soggetto richiedente, secondo l'elencazione di cui all'art. 2, comma 1;
 - c) l'oggetto dell'iniziativa;
 - d) l'immobile richiesto in concessione;
 - e) le giornate interessate;
 - f) i dati identificativi di un eventuale referente per le incombenze connesse all'utilizzo dei locali;
 - g) il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni;
 - h) l'indicazione di eventuali apparecchiature, attrezzi fissi o impianti, per la cui installazione è prevista la preventiva autorizzazione del Servizio competente.

La domanda, da presentare in tempo utile, deve essere acquisita al protocollo dell'Ente.

- 3. Nel caso di uso condiviso, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti interessati.
- 4. L'ufficio competente rilascia l'autorizzazione precisando le giornate in cui è concesso l'utilizzo. Nel caso di utilizzo dei locali per lo svolgimento di attività aventi scopo di lucro, l'autorizzazione è rilasciata previa valutazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

5. La consegna delle chiavi è in ogni caso subordinata al versamento della tariffa, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.

ART. 8 – PAGAMENTO

1. Il pagamento è dovuto in via anticipata, entro la scadenza indicata nell'autorizzazione ed esclusivamente mediante il sistema Pago PA.
2. L'ammontare dell'importo dovuto viene comunicato dall'ufficio competente in base alle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Nel caso di uso periodico per periodi superiori ad un bimestre, è possibile acconsentire al pagamento in via anticipata a cadenza almeno bimestrale.

ART. 9 – CONCESSIONE GRATUITA

1. I locali possono essere concessi in uso gratuito, previa valutazione della Giunta Comunale, debitamente motivata, ai soggetti che agiscono in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di un'iniziativa, ai soggetti che hanno effettuato sponsorizzazioni a favore del Comune, alle associazioni operanti nell'ambito comunale e/o iscritte all'albo comunale delle associazioni e/o per lo svolgimento di attività ed iniziative rivolte alla collettività e ritenute d'interesse pubblico.

ART. 10 – CONCESSIONE DEI LOCALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

1. Durante la campagna elettorale la concessione dei locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed è gratuita.

ART. 11 – RINUNCIA O MODIFICA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare all'utilizzo dei locali, dandone comunicazione all'ufficio competente con congruo preavviso. In tal caso, previa riconsegna delle chiavi, ha diritto al rimborso dell'importo versato in via anticipata, in misura corrispondente all'ammontare relativo al periodo successivo alla comunicazione della rinuncia.
2. Il Comune può acconsentire alla richiesta del concessionario di modifica delle giornate di utilizzo della sala concessa, a condizione che la richiesta pervenga all'ufficio competente con adeguato preavviso e in ogni caso previa verifica della disponibilità del locale.
3. Il soggetto che dopo aver ottenuto la concessione non usufruisca dei locali, e non presenti, con congruo preavviso, una comunicazione di rinuncia o una richiesta di modifica della concessione, non avrà diritto alla restituzione di quanto versato in via anticipata. Se il mancato utilizzo è dovuto a fatto non a lui imputabile, non verrà applicata alcuna penale ed avrà diritto al rimborso integrale di quanto versato.

ART. 12 – DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

1. I locali oggetto del presente Regolamento devono essere utilizzati per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni concesse dagli organismi

competenti.

2. I locali non possono essere concessi per attività in contrasto con le previsioni del presente regolamento.

3. È fatto divieto ai concessionari:

- di fissare, anche in via provvisoria e temporanea, la propria sede legale o il proprio domicilio nei locali concessi in uso;
- di subconcedere l'utilizzo delle sale, anche parzialmente e/o temporaneamente, ad altri soggetti, in qualsiasi modo e forma ed a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito.

ART. 13 – CONSEGNA DEI LOCALI

1. Il richiedente, o il soggetto dallo stesso incaricato, dovrà prendere in consegna le chiavi per accedere ai locali richiesti, presso l'ufficio competente, nei giorni e negli orari indicati. La restituzione dovrà avvenire non oltre il giorno successivo dal termine di utilizzo del locale. In caso di utilizzo ripetuto della sala è consentita la restituzione delle chiavi alla scadenza del termine specificato nella richiesta.
2. Non è consentita la cessione delle chiavi ad altri né la loro riproduzione.
3. L'ufficio competente può, prima della riconsegna delle chiavi, unitamente al concessionario, procedere alla verifica e al controllo dei locali.

ART. 14 – PRIORITÀ NEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. L'utilizzo dei locali viene attribuito in base alla disponibilità.
2. Nel caso di più domande relative agli stessi locali ed a giornate, anche in parte, coincidenti, la concessione viene rilasciata dopo aver sentito contestualmente tutti i richiedenti e trovato tra loro un accordo. Qualora l'accordo non sia possibile, il Comune concederà i locali sulla base della priorità delle presentazioni delle domande; a tal fine fanno fede la data e l'ora riportate sulla segnatura del protocollo del Comune.
3. In ogni caso hanno priorità d'uso:
 - a) il Comune di Brentino Belluno, per le iniziative di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato;
 - b) le manifestazioni ricorrenti che svolgono funzioni di importanza turistica e culturale;
 - c) le domande presentate da associazioni o enti senza scopo di lucro, rispetto alla richiesta di privati;
 - d) nel caso di privati la priorità va riconosciuta ai soggetti residenti o con sede nel Comune di Brentino Belluno.

ART. 15 – ONERI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. L'Amministrazione Comunale concede l'uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione.
2. Il concessionario, prima dell'utilizzo dei locali, è tenuto alla verifica della loro idoneità e delle eventuali attrezzature ivi esistenti.

3. Il concessionario dovrà servirsi degli immobili e delle attrezzature osservando la diligenza del buon padre di famiglia e provvedere alla loro restituzione nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti, facendosi carico della pulizia degli stessi.
4. Per le iniziative che richiedono l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, previa autorizzazione a tali opere, il concessionario deve provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto senza che ciò arrechi danno ai locali stessi.
5. Il concessionario non può cedere ad altri l'uso dei locali consegnatigli, pena immediata revoca della concessione.

ART. 16 - TARIFFE

1. La concessione in uso dei locali comunali è soggetta al pagamento di una tariffa, determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei costi da sostenersi per la gestione degli immobili e della valutazione degli stessi.
2. I locali possono essere concessi in uso gratuito nei casi di cui ai precedenti articoli 9 e 10. L'esenzione dal pagamento deve risultare nel provvedimento di concessione.
3. Spetta alla Giunta comunale provvedere annualmente, se necessario, all'adeguamento delle tariffe.
4. Nelle tariffe sono comprese le spese per le utenze.

ART. 17 – COMPORTAMENTI VIETATI

1. È assolutamente vietato, pena la sospensione dell'iniziativa e la richiesta di risarcimento di eventuali danni subiti:
 - a) fare uso dei locali per attività diverse da quelle consentite;
 - b) effettuare vendite di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, fatta eccezione per le attività espressamente autorizzate a norma dell'articolo 3, comma 1;
 - c) apportare modifiche ed innovazioni ai locali senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ente proprietario;
 - d) introdurre apparecchiature ed impianti elettrici senza preventiva autorizzazione del Servizio competente;
 - e) installare attrezzi fissi o impianti di altro genere, salvo espressa autorizzazione;
 - f) altri eventuali specifici divieti stabiliti nel provvedimento di concessione.
2. Il mancato rispetto degli obblighi previsti al comma 1, comporta inoltre l'automatica esclusione dall'utilizzo dei locali per il futuro.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile in ordine all'uso, alla conservazione, all'igiene ed alla custodia del locale utilizzato e della attrezzatura in esso contenuta. Si dichiara responsabile di tutti i fatti che potranno accadere all'interno del locale in uso e, in particolare, si assume ogni responsabilità civile o penale in ordine ad incidenti di qualsiasi genere sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi

responsabilità. Si impegna, inoltre, a risarcire il Comune di eventuali danni causati.

2. Il Concessionario solleva inoltre l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni subiti in ogni momento dal materiale di proprietà non comunale depositato da terzi nei locali.

3. Il Concessionario dovrà vigilare che chi accede ai locali si comporti civilmente e si astenga da ogni atto che comporti danni all'edificio, alle attrezzature, agli arredi e suppellettili, e che tutti coloro che vi accedono rispettino tutte le regole e i divieti stabiliti nel presente regolamento e/o nel provvedimento di concessione.

ART. 19 – MISURE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Il concessionario, in caso di manifestazione pubblica, osserverà le norme in materia di comunicazione preventiva alle Forze di Pubblica sicurezza.

2. Il concessionario dovrà munirsi, preventivamente, di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, pena la revoca della concessione.

ART. 20 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. È obbligatorio, durante l'utilizzo dei locali:

a) la presenza del concessionario;

b) il mantenimento dell'amplificazione sonora degli impianti entro limiti di cui alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e comunque ad un livello tale da non arrecare alcun disturbo ai residenti nelle abitazioni adiacenti;

c) il concessionario è tenuto a conservare le chiavi d'accesso personalmente, e in caso di smarrimento gli verrà addebitato l'intero costo di sostituzione della serratura.

2. Il Concessionario deve lasciare i locali, spazi e servizi annessi permanentemente in buon ordine.

3. Il corretto uso dei locali impone al concessionario che, durante l'assenza, vengano spente le luci, chiuse le finestre, i rubinetti e le porte della struttura.

ART. 21 – RISARCIMENTO DANNI

1. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze. Egli è responsabile di ogni danno, tanto se personalmente imputabile quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose; è tenuto, inoltre, all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti.

2. Il Comune si riserva di intervenire direttamente per il ripristino di impianti ed attrezzature, addebitando il relativo costo al concessionario, il quale è tenuto a versare quanto dovuto entro un mese dalla contestazione del danno.

3. È inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose, occorsi a causa o in occasione della concessione.

4. Il concessionario ha l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque ed è pure ritenuto responsabile del comportamento del pubblico.

5. In caso di danni o guasti, il concessionario è tenuto a dare immediata notizia per iscritto all'Ufficio competente.
6. Il Responsabile dell'Ufficio competente procede alla quantificazione economica dei danni e alla individuazione delle connesse responsabilità, in contraddittorio con la parte interessata. A tal fine il Responsabile dell'Ufficio competente procede, previo sopralluogo, a redigere apposita perizia di stima.
7. Le modalità per le riparazioni che si rendessero eventualmente necessarie dovranno essere previamente concordate con l'Ufficio competente.

ART. 22 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni possono essere sospese o revocate qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività da svolgersi da parte del Comune o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentono la prosecuzione dell'utilizzo dei locali. In tal caso, il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l'importo della tariffa già versato, rapportato al periodo di mancato utilizzo, che dovrà essere restituito.
2. L'Amministrazione vieta l'utilizzo dei locali a coloro che si sono resi responsabili di danni, e non hanno provveduto al risarcimento.
3. Del pari, in caso di infrazione al presente Regolamento, l'Ufficio competente può sospendere o revocare l'uso dei locali in qualsiasi momento e senza preavviso.
4. Il personale comunale ha diritto di accesso e di ispezione dei locali in qualsiasi momento.

ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune è tenuto sollevato e indenne – interamente e senza riserve ed eccezioni – da ogni responsabilità per danni, furti, smarrimenti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere e natura che dovessero derivare a persone e cose tanto all'interno quanto all'esterno dei locali concessi.
2. Il concessionario dovrà risarcire, sulla base della stima effettuata dai competenti uffici comunali, eventuali danni che si verificassero in conseguenza e in dipendenza della concessione, da chiunque provocati alle strutture del fabbricato, serramenti, impianti, servizi igienici, dotazioni, pavimenti, camerini, moquette, piante e arredamento in generale.
3. Il Comune non risponde in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero smarriti nei locali comunali.

ART. 24 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

ART. 25 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti applicabili in materia.

ART. 26 – ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente Regolamento.

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione approvativa.
2. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.